Allegato A alla Delibera del Comitato di Gestione del 12 maggio 2026

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI AI FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto della Fondazione di Partecipazione "CER Italia" ("Fondazione"), le modalità di convocazione, partecipazione, votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti nell'ambito:

   a) dell'Assemblea dei Fondatori, ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo di propria competenza;

   b) dell'Assemblea dei Partecipanti, ai fini della nomina del componente del Consiglio di Indirizzo di propria competenza.

2. Il regolamento è adottato al fine di assicurare ordinato svolgimento delle assemblee, certezza dell'identificazione degli aventi diritto, simultaneità delle operazioni di voto, tracciabilità delle operazioni, rispetto dei quorum statutari, parità di trattamento degli aventi diritto e corretta verbalizzazione degli esiti.
3. Restano ferme le disposizioni dello Statuto, del Codice civile e della normativa vigente applicabile alle fondazioni di partecipazione e alle comunità energetiche rinnovabili.

Art. 2 — Fonti applicabili e coordinamento statutario

1. Il presente regolamento si interpreta e si applica in conformità:

   a) allo Statuto della Fondazione;

   b) agli artt. 12 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili alle fondazioni riconosciute;

   c) all'art. 31 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in materia di comunità energetiche rinnovabili;

   d) alla regolazione ARERA in materia di autoconsumo diffuso, incluso il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso — TIAD;

   e) alle regole operative GSE applicabili alle configurazioni di autoconsumo diffuso e alle comunità energetiche rinnovabili;

f) alla normativa in materia di documento informatico, identificazione informatica, firme elettroniche, conservazione e gestione dei documenti informatici, ove applicabile.

2. In caso di contrasto tra il presente regolamento e lo Statuto, prevale lo Statuto. Le clausole del presente regolamento sono pertanto interpretate, ove possibile, quali disposizioni attuative, integrative e procedurali delle previsioni statutarie.

Art. 3 — Assemblee interessate e componenti da eleggere

1. L'Assemblea dei Fondatori elegge i componenti del Consiglio di Indirizzo di propria competenza, nel numero massimo di 4 previsto dallo Statuto in relazione alla composizione complessiva del Consiglio di Indirizzo.
2. L'Assemblea dei Partecipanti elegge un componente del Consiglio di Indirizzo.
3. Ai fini del presente regolamento, le elezioni di cui ai commi precedenti possono svolgersi nella medesima data, mediante procedure distinte, su piattaforma telematica, con separazione degli aventi diritto, dei quorum, delle schede di voto e degli esiti.

Art. 4 — Convocazione

1. Le assemblee sono convocate dal Presidente della Fondazione, con avviso contenente:

   a) data e ora di apertura della sessione assembleare;

   b) data e ora di apertura e chiusura della votazione simultanea;

   c) indicazione dell'eventuale seconda convocazione;

   d) ordine del giorno;

   e) modalità di accesso alla piattaforma telematica;

   f) criteri di identificazione degli aventi diritto;

   g) modalità di consultazione delle candidature;

   h) indicazione dei quorum costitutivi e deliberativi applicabili;

   i) recapito per eventuali richieste di assistenza tecnica o segnalazioni.

2. L'avviso è trasmesso con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione, nel rispetto del termine minimo statutario di dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 5 — Piattaforma telematica e votazione simultanea

1. In considerazione dell'elevato numero dei Partecipanti e dell'esigenza di assicurare ordinato svolgimento delle operazioni, la votazione si svolge mediante sistema telematico simultaneo, aperto alla data e all'ora indicate nell'avviso di convocazione.
2. Per "votazione simultanea" si intende la votazione resa disponibile, per tutti gli aventi diritto appartenenti alla medesima assemblea, all'interno di una finestra temporale unica, predeterminata e uguale per tutti, decorrente dall'apertura della sessione di voto.
3. La piattaforma deve consentire:

   a) identificazione dell'avente diritto;

   b) associazione univoca tra avente diritto e voto esprimibile;

   c) impedimento del voto plurimo non consentito;

   d) attribuzione del peso di voto spettante a ciascun avente diritto;

   e) registrazione dell'avvenuta partecipazione ai fini del quorum;

   f) generazione di report riepilogativi delle presenze, dei punti/voto rappresentati e dei voti espressi;

   g) conservazione dei log essenziali delle operazioni, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

4. La piattaforma deve distinguere le operazioni dell'Assemblea dei Fondatori da quelle dell'Assemblea dei Partecipanti, impedendo commistioni tra corpi elettorali, quorum e schede di voto.

Art. 6 — Elenco degli aventi diritto

1. Ai fini della partecipazione e del voto, la Fondazione predispone, prima dell'apertura della votazione, l'elenco degli aventi diritto per ciascuna assemblea.
2. Per l'Assemblea dei Fondatori, l'elenco comprende:

   a) il Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;

   b) gli Enti Locali che abbiano assunto la qualifica di Partecipanti ai sensi dello Statuto e abbiano completato la procedura di registrazione sulla piattaforma.

3. Per l'Assemblea dei Partecipanti, l'elenco comprende i Fondatori Promotori e i Partecipanti risultanti regolarmente ammessi alla Fondazione alla data di riferimento indicata nell'avviso di convocazione.

4. Eventuali contestazioni sull'inclusione o esclusione dall'elenco degli aventi diritto devono essere trasmesse alla Fondazione entro il termine indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente, anche con il supporto del Comitato di Gestione, decide prima dell'apertura della votazione.

Art. 7 — Candidature

1. I nominativi dei candidati saranno pubblicati sulla piattaforma in tempo utile a consentire agli aventi diritto una conoscenza preventiva e adeguata dei candidati prima dell'apertura della votazione.
2. Per ciascun candidato sono pubblicati:

   a) nome e cognome;

   b) curriculum vitae;

3. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve avvenire sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati, come previsto dallo Statuto.
4. La Fondazione può richiedere integrazioni documentali o dichiarative ai candidati, ove necessarie ai fini della verifica formale della candidabilità.

Art. 8 — Quorum costitutivi

1. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita:

   a) in prima convocazione, con la presenza del 70% dei punti/voto assegnati;

   b) in seconda convocazione, con la presenza del 51% dei punti/voto assegnati.

2. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita:

   a) in prima convocazione, con la presenza del 70% dei punti/voto assegnati;

   b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Ai fini del quorum, si considerano come presenti gli aventi diritto che abbiano effettuato l'accesso alla piattaforma, completato l'identificazione e confermato la partecipazione alla specifica assemblea entro il termine di chiusura della rilevazione delle presenze.
4. La piattaforma deve consentire la rilevazione dei punti/voto presenti separatamente per ciascuna assemblea.

Art. 9 — Quorum deliberativi

1. L'Assemblea dei Fondatori delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
3. Per le elezioni, risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di punti/voto validamente espressi, nei limiti dei seggi da attribuire alla rispettiva assemblea e ferma la verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, ove richiesta dalla natura deliberativa della nomina.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano raggiunto la maggioranza richiesta sia inferiore al numero dei seggi da coprire, si procede a nuova votazione secondo le modalità stabilite dal Presidente, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 10 — Punti/voto dell'Assemblea dei Fondatori

1. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea dei Fondatori sono complessivamente 1.000.
2. I punti/voto sono attribuiti a ciascun Comune avente diritto in misura proporzionale al numero di abitanti.
3. Il dato relativo alla popolazione è determinato sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di predisposizione dell'elenco degli aventi diritto, salvo diversa previsione statutaria o deliberazione motivata dell'organo competente.
4. La Fondazione pubblica sulla piattaforma, prima dell'apertura della votazione:

   a) l'elenco dei Comuni aventi diritto;

   b) il dato della popolazione considerato;

   c) i punti/voto attribuiti a ciascun Comune;

   d) l'eventuale criterio di arrotondamento.

Art. 11 — Punti/voto dell'Assemblea dei Partecipanti

1. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea dei Partecipanti sono complessivamente 1.000.
2. Tenuto conto che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non prevede, allo stato, contribuzioni al fondo di dotazione o al fondo di gestione, i 1.000 punti/voto sono attribuiti secondo il criterio paritario "un Partecipante, un voto".
3. Il criterio di cui al comma 2 è adottato quale criterio tecnico-integrativo volto a rendere esercitabile il diritto di voto in assenza di contribuzioni economicamente differenziate rilevanti ai fini statutari, preservando la partecipazione aperta, volontaria e non discriminatoria alla Fondazione.
4. Ai fini della conversione del voto paritario in punti/voto, a ciascun avente diritto è attribuita una quota dei 1.000 punti/voto pari al rapporto tra 1.000 e il numero complessivo degli aventi diritto al voto nell'Assemblea dei Partecipanti.

5. Ove il rapporto di cui al comma precedente generi frazioni, la Fondazione applica un criterio di arrotondamento matematico neutrale, predeterminato e pubblicato sulla piattaforma prima dell'apertura della votazione, assicurando che il totale dei punti/voto assegnati sia pari a 1.000.

Art. 12 — Modalità di espressione del voto

1. La scheda di voto è resa disponibile sulla piattaforma esclusivamente agli aventi diritto appartenenti alla relativa assemblea.
2. Ciascun avente diritto può esprimere il proprio voto selezionando al massimo uno dei candidati presenti per i seggi da attribuire da parte della rispettiva assemblea.
3. L'avviso di convocazione indica espressamente:

   a) il numero dei componenti da eleggere;

   b) il numero massimo di preferenze esprimibili;

   c) le conseguenze dell'espressione di un numero di preferenze superiore al consentito;

4. Sono nulli i voti espressi in modo difforme dalle istruzioni pubblicate sulla piattaforma, salvo che sia comunque possibile ricostruire in modo univoco la volontà dell'avente diritto e la difformità non alteri la parità di trattamento.

Art. 13 — Integrità e tracciabilità del voto

1. Il sistema deve garantire la separazione tra identificazione dell'avente diritto e contenuto del voto, fermo restando quanto necessario per impedire votazioni plurime o alterazioni.
2. Devono essere tracciati almeno:

   a) accesso alla piattaforma;

   b) completamento dell'identificazione;

   c) partecipazione all'assemblea;

   d) avvenuta espressione del voto;

   e) orario di apertura e chiusura della votazione;

   f) report finale dei voti validi, bianchi, nulli, astenuti, ove tecnicamente rilevati.

3. I dati sono conservati per il tempo necessario alla verbalizzazione, alla gestione di eventuali contestazioni e all'adempimento degli obblighi di legge.

Art. 14 — Scrutinio

1. Alla chiusura della finestra temporale di voto, il sistema telematico procede alla generazione dei risultati.
2. Le operazioni di scrutinio sono supervisionate dal Presidente della Fondazione o da soggetto da questi delegato.
3. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche tra soggetti terzi dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa.
4. Lo scrutinio deve produrre, per ciascuna assemblea:

   a) numero degli aventi diritto;

   b) totale dei punti/voto assegnati;

   c) punti/voto presenti;

   d) verifica del quorum costitutivo;

   e) numero dei votanti;

   f) voti validi;

   g) punti/voto conseguiti da ciascun candidato;

   h) verifica del quorum deliberativo;

   i) graduatoria finale.

Art. 15 — Parità di voti

1. In caso di parità tra due o più candidati collocati in posizione utile per l'elezione, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. Qualora l'applicazione del criterio di cui al comma 1 non consenta di assicurare, nella composizione complessiva dell'organo da nominare, un adeguato equilibrio tra i generi, prevale il candidato appartenente al genere meno rappresentato, ferma restando la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
3. Nel caso in cui permanga una situazione di parità anche a seguito dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, il Presidente dispone una nuova votazione limitata ai candidati in posizione di parità.
4. I criteri di spareggio sono indicati nell'avviso di convocazione o comunque pubblicati sulla piattaforma prima dell'apertura della votazione.

Art. 16 — Proclamazione degli eletti

1. Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama gli eletti.

2. La proclamazione è subordinata alla verifica:

   a) della regolare costituzione dell'assemblea;

   b) della validità delle operazioni di voto;

   c) del raggiungimento dei quorum deliberativi;

   d) della permanenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati risultati eletti.

3. L'accettazione della carica deve essere resa per iscritto dall'eletto, anche mediante documento informatico o modalità telematica idonea.
4. In mancanza di accettazione entro il termine indicato dalla Fondazione, subentra il primo dei non eletti che abbia conseguito i voti necessari, ove compatibile con i quorum deliberativi e con la disciplina statutaria.

Art. 17 — Verbale

1. Delle operazioni assembleari è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
2. Il verbale e i relativi allegati sono conservati agli atti della Fondazione secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 18 — Protezione dei dati personali

1. I dati personali trattati nell'ambito delle procedure assembleari ed elettorali sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla verifica degli aventi diritto, allo svolgimento dell'assemblea, alla votazione, alla verbalizzazione, alla conservazione degli atti e alla gestione di eventuali contestazioni.
2. La Fondazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire riservatezza, integrità, disponibilità e sicurezza dei dati.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile sulla piattaforma.

Art. 19 — Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano lo Statuto, le deliberazioni degli organi competenti della Fondazione e la normativa vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente.
3. Ogni modifica al presente regolamento è approvata con le medesime modalità previste per la sua adozione.